

**Giunta Regionale della Campania**

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

DIP. 52 DG. 06 UOD. 08

Direzione Generale per le Politiche Agrico-
le, Alimentari e Forestali
Centro Direzionale Is. A/6
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0189670 17/03/2014 14.17

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 520608 UOD Pesca, acquacoltura e cacc...

Classifica : 4.1.1.

N. Pratica: CC-7419/2011Oggetto: D'Ambrosio Federico c/Regione Campania +1
Trasmissione Sentenza n. 11/2014**Giudice di Pace Castel Baronia**

Si trasmette, in allegato alla presente, per gli adempimenti di competenza
copia della sentenza n. 11/2014 del Giudice di Pace di Castel Baronia, notificata
con formula esecutiva e resa nel procedimento emarginato.

19.3.2014
De Laurentiis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Carbone/rc
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

**PRESA IN CARICO
IN DATA 19 MAR. 2014**



19 MAR. 2014

COPIA

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
05 MAR 2014 7622
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

Nr. 25/2012 R.G.
Nr. 11/2014 Sent
Nr. 41/2014 Cron.
Nr. 5/2014 Rep.

CC
7419/11
Carbone



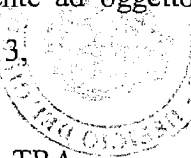
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di CASTEL BARONIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

003976

Il Giudice di Pace di Castel Baronia, in persona del Dott. Attilio IMBRIANI, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel giudizio civile n. 25/2012 R.G. avente ad oggetto: Risarcimento danni, passato in decisione all'udienza del 12 novembre 2013.



TRA

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATURA
07 MAR 2014
SEGRETERIA GIUDIZIARIA
CANTIERE PENALE

- D'AMBROSIO Federico, nato a Fontanarosa il 19/04/1973 ed ivi residente alla via F. De Sanctis, 29 - C.F. DMBFRC73D19D671E difeso dall'avv.to Michele Cosato;

ATTORE

E

- REGIONE CAMPANIA, in persona del suo Predidente p.t., - C.F.: 80011990639, rappresentata e difesa dall'avv.to Anna Carbone ;

CONVENUTA

- PROVINCIA DI AVELLINO in persona del suo Presidente p.t. con sede in Avellino alla piazza Libertà - P.Iva: 80000190647 , rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Galiotta e Oscar Mercolino ;

CONVENUTA

Conclusioni

L'attore ha concluso come da atto introduttivo del giudizio, deduzioni rese all'udienza 12.11.2013 anche con il deposito di note riepilogative autorizzate, per la declaratoria di responsabilità per il sinistro di causa della Regione Campania e della terza chiamata, Provincia di Avellino, ciascuno per quanto di ragione e la condanna delle stesse al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e da quantificarsi secondo declaratoria di causa, comunque da contenersi nella misura di euro 5.200,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Nelle medesime sedi processuali, la convenuta Regione Campania ha concluso per la declaratoria di proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, per il rigetto della domanda attorea infondata in fatto e in diritto e non provata. In via gradata, ha concluso per l'accoglimento dell'azione di rivalsa proposta nei confronti della Provincia di Avellino, con condanna della stessa alla refusione della somma eventualmente da corrispondere all'attore. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

La Provincia di Avellino ha concluso, in via preliminare per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva per essere unica legittimata la Regione Campania; nel merito per il rigetto della domanda proposta, infondata in fatto e in diritto; in subordine, per la declaratoria di concorso di colpa del danneggiato; in via subordinata, per la condanna della Regione Campania alla refusione di quanto eventualmente liquidato in favore dell'attore.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione



La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti e per quanto di ragione.

Preliminarmente va deliberata ed esaminata la questione preliminare relativa alla legittimazione passiva in giudizio dibattuta tra le parti sia sotto il profilo della *legitimatio ad causam* che della *ad processum*.

Dall'esame della normativa in materia legge 157/1992 art. 19, T.U. D.lvo 267/00; L.R. Campania n. 8 del 10.04.1996, ai fini della individuazione dell'ente responsabile per i danni arrecati a terzi dalla fauna selvatica, può dirsi in linea di massima che la legge affida alla Regione i poteri di gestione e di tutela della fauna selvatica che rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato e non è più *res nullius*, dovendo conseguentemente adottare anche tutte le conseguenti misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi ex art. 2043 c.c. (*ex ceteris* Cass. 4664/2005 e 8953/2008).

Alla Provincia spettano prevalentemente funzioni amministrative. Tale generico riparto di competenze è confermato anche dalle previsioni della richiamata legge regionale Campania che all'art. 11) attribuisce alle Province il compito di predisporre piani faunistico-venatori e lo specifico compito di risarcire- tramite apposito fondo regionale- i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.

Senonchè a innovare tali generiche previsioni normative è intervenuta la recente sentenza di Cassazione Civile sezione III 8.01.2010 n. 80 che in un caso simile ha ritenuto di accogliere il ricorso proposto dalla Regione Marche inteso all'elisione di propria responsabilità. Vale però il rilievo che a prescindere che tale sentenza si riferisce a una diversa normativa regionale, la detta sentenza



esprime tra l'altro anche l'importante concetto secondo cui "è da ritenere che la responsabilità aquiliana per danni a terzi debba essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o associazione ecc, a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino". D'altro canto non è privo di significato la circostanza che dall'analisi degli atti amministrativi e contabili fra i due enti convenuti emerge che l'amministrazione provinciale agisce sostanzialmente quale delegato della Regione che di fatti è l'Ente che procede concretamente alla quantificazione e alla erogazione delle somme necessarie a tale funzione pubblica che rimangono nella titolarità dell'amministrazione regionale. Come eccepito dalla difesa della Provincia di Avellino i finanziamenti conferiti dalla Regione Campania annualmente per la prevenzione di incidenti sui tratti viari cui è esposta la fauna manifestano comunque, un'attività specifica e propria di attività di competenza regionale da questa delegata alla Provincia al limitato scopo di apposizione in sito di protezione o segnalazioni di presenza di fauna selvatica.

Nel corso del giudizio è risultato provato documentalmente che la Regione Campania ha effettivamente provveduto ad erogare in favore della Provincia di Avellino i fondi a tutela della fauna selvatica esposta ad impatti con veicoli e prevenzione danni per sinistri, ma limitatamente agli anni 2007-2008-2009-



2010, mentre il sinistro di causa risale all'anno 2011 e, pertanto, non può essere la stessa tenuta indenne dall'obbligo risarcitorio.

In definitiva per i danni provocati dalla fauna rimane l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. nei confronti della Regione Campania, con il relativo onere probatorio.

Sotto tale profilo deve ritenersi che l'attore ha fornito la prova della sussistenza dell'evento lesivo, del nesso di causalità tra esso e i danni sopportati dal veicolo attoreo.

I testi Pasqualino Abruzzese e De Dominicis Mario, escussi all'udienza del 8.10.2012, dichiaratisi indifferenti e presenti ai fatti, hanno ricostruito senza incertezze ed in modo coerente e credibile l'evento sinistoso ben evidenziando i caratteri di non prevedibilità e di non visibilità dell'insidia costituita dal cinghiale che ha attraversato la strada repentinamente in ora serale, con conseguente inevitabile impatto con la vettura di causa che riportava i danni lamentati dall'attore. Depone in senso conforme anche la relazione di servizio redatta dai Carabinieri Regione Campania Compagnia di Ariano Irpino, intervenuti sul posto.

Circa il *quantum debeatur*, i preventivi in atti sono stati confermati dagli estensori in udienza ed appaiono congrui sia per voci di ricambi, che per manodopera, ai danni descritti all'autovettura e ai prezzi di mercato.

Nel risarcimento per equivalente va liquidata anche l'IVA dovuta atteso che non risulta che l'attore per l'attività professionale svolta abbia diritto a compensazioni o rivede IVA, mentre nulla si liquida per fermo tecnico ed

effettivo in assenza di dichiarazione e prova dell'avvenuta riparazione. Tenuto conto che si tratta di veicolo immatricolato nel 1997 deve applicarsi un coefficiente di degrado del 50% e l'importo del risarcimento per equivalente, va, pertanto, liquidato in complessivi euro 2.006,25 IVA inclusa oltre interessi e rivalutazione che si liquidano secondo i criteri di Cass. 1712/1995, —
— come da dispositivo.

Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo secondo i parametri di cui al Dm Giustizia 140/2012 con i valori medi di ciascuna fase di giudizio, mentre si compensano tra Provincia di Avellino e la Regione Campania ritenuti sussistenti giusti motivi che dipendono dalla peculiarità e particolarità normativa delle questioni trattate.

La sentenza è esecutiva *ex lege*

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Castel Baronia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Federico D'Ambrosio nei confronti di Regione Campania, giusta atto di citazione notificato a 28.11.2011 e della chiamata in causa Provincia di Avellino, ogni diversa domanda, eccezione, deduzioni istanze reietta, così provvede:

1. dichiara la Regione Campania responsabile ~~del~~ sinistro per cui è causa;
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Avellino;
3. condanna la Regione Campania in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento a favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni per equivalente della somma di euro 2.006,25 oltre interessi al tasso legale

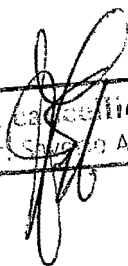


?

su tale somma da devalutarsi al di del danno e successivamente a rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT ed oltre ancora interessi al tasso legale sulla somma così risultante dalla presente pronuncia al soddisfo;

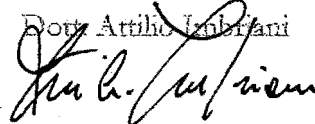
4. condanna la suddetta convenuta Regione Campania al pagamento in favore dell'attore di spese e competenze di giudizio che liquida in complessivi euro 1243,00 di cui 93,00 per spese ed euro 1150,00 per onorari oltre IVA e Cassa come per legge.
5. compensa spese e competenze di giudizio tra le altre parti del giudizio;
6. Dispone l'attribuzione di spese e competenze di giudizio come liquidate al punto 3) del dispositivo in favore dell'Avv. Michele Cosato, procuratore antistatario per fattane dichiarazione e richiesta.

Così deciso in Castel Baronia addì 12.2.2014

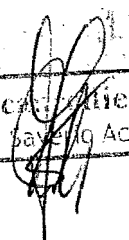

Il cancelliere
Dr. Salvatore Aceti



Il Giudice di Pace

Dott. Artilio Imbriani


13 FEB 2014


Il cancelliere
Dr. Salvatore Aceti